

STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1 Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) della parrocchia di _____ costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del C.J.C., è l'organo di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della parrocchia.

Art. 2 Fini

Il CPAE ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) verificare per quanto attiene gli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, § 2 del C.J.C., per le parrocchie affidate ai Religiosi;
- d) esprimere il parere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, parere che il parroco deve allegare alla domanda di autorizzazione da farsi all'Ordinario;
- e) gestire unitamente al CPP le feste patronali, con la collaborazione, se necessaria, anche di tecnici esterni e di altre persone competenti.

Art. 3 Composizione

Il CPAE è composto dal parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai vicari parrocchiali e da tre a cinque fedeli, nominati dal parroco, sentito il parere del CPP. I Consiglieri devono essere di sicura integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e con competenza.

I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

Trascorsi quindici giorni senza che la Curia abbia fatto osservazioni, i nominativi s'intendono confermati.

Tra i consiglieri il parroco nominerà un Segretario, che curerà la redazione dei verbali in ogni riunione.

I membri del CPAE durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Art. 4 Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del parroco fino al terzo grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.

Art. 5 Compiti del Presidente

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza dei CPAE;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni.

Art. 6 Compiti del Consiglio

Il CPAE ha funzione consultiva e non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212, § 3.

Il parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere; non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia. In ogni caso, resta ferma la legale rappresentanza della parrocchia, che, in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532 .

Art. 7 Riunioni del Consiglio

Il CPAE si riunisce almeno una volta a trimestre, nonché ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno o che sia fatta a quest'ultimo richiesta di convocazione da almeno due membri del Consiglio.

Su invito del Presidente, alle riunioni dei CPAE potranno partecipare, ove necessario, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha la facoltà di far mettere a verbale le osservazioni che ritiene opportuno.

I consiglieri, a maggioranza, possono chiedere che le osservazioni fatte sulla gestione amministrativa della parrocchia vengano portate a conoscenza dell'Ordinario diocesano e il parroco è tenuto a farlo.

Art. 8 Vacanza di seggi nel Consiglio

In caso di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti, seguendo la procedura di cui all'articolo 3. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 9 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascuno esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del consiglio, sarà sottoposto dal parroco all'Ordinario diocesano.

Art. 10 Informazioni alla comunità parrocchiale

Il CPAE presenta annualmente al CPP e alla Comunità parrocchiale il bilancio consuntivo annuale, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali.

Art. 11 Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del consiglio, redatti in apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del Segretario del consiglio stesso.

Art. 12 Rinvio a norme generali

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del diritto universale e particolare.